



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento
ordinanza n.02 del 07 giugno 2019

Oggetto: Ordinanza ex art. 191 del D. Lgs 152/2006 per il conferimento dei sovvalli prodotti dal trattamento sei rifiuti urbani negli impianti utilizzati dai Comuni Soci dell' ATO 11 Agrigento Provincia Ovest nella discarica di rifiuti non pericolosi di c.da Saraceno- Salinella di Sciacca.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con nota prot. n. 675 del 06/06/2019, in sostituzione della nota prot. 656 del 04/06/2019, la "SOGAIR Gestione Impianti Smaltimento S.P.A" e la S.RR. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, in rappresentanza dei Comuni Soci dell' ATO 11, chiedono di essere autorizzati al conferimento presso la discarica di c.da Saraceno- Salinello di Sciacca, sistema di vasche V3/V4, V3.1 dei sovvalli prodotti negli impianti, di seguito indicati, dal trattamento dei rifiuti urbani dei soli Comuni soci dell'ATO 11 Agrigento Ovest, identificati dal CER 190501- sovvalli di compostaggio della RD della frazione umida e CER 191212 -sovvalli da piattaforme di selezione della RD della frazione secca e della frazione non differenziata, oltre che dei soli rifiuti da spazzamento stradale CER 200303, nel rispetto del limite massimo giornaliero ammissibile di 45 tn /g, con ricorso contingibile ed urgente ad una forma speciale di gestione dei rifiuti , in deroga alla lett.g) dell'art. 3 del provvedimento AIA n. 96 del 10/02/2016, che prevede una capacità massima del sistema V3/V4 pari a 266000 mc, per consentire un deposito di ulteriori 14.000mc di sovvalli e rifiuti di spazzamento, fino alla volumetria complessiva di 280.000 mc, corrispondente alla volumetria massima prevista dal procedura ambientali (200.000mc SIA DRS n. 1331/08 + 80.000mc SIA D.A. n. 160/15):

o Luogo di provenienza , tipologia e quantitativi dei rifiuti di cui alla richiesta:

1. Impianto di Produzione di Ammendante Misto di c.da santa Maria in Sciacca – trattamento della FORSU dei 17 Comuni della SRR ATO 11 – Sovvallo CER 190501- per un quantitativo di 14 tn/g;
2. Piattaforma Ambientale S.Am s.r.l. di c.da Santa Maria in Sciacca- trattamento della RD del secco e dei RND con M.O.P. < 15%- sovrullo CER 191212 – per un quantitativo di 24 tn/g;
3. Piattaforma Ambientale Traina s.r.l. di c.da Bonfiglio di Cammarata – trattamento della RD del secco e dei RND con M.O.P. < 15%- sovrullo CER 191212 – per un quantitativo di 6 tn/g;
4. Comuni SRR ATO 11 – Rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale dei comuni della SRR ATO 11 – CER 200303 – per un quantitativo 1 tn/g;

Che con la citata nota si fa presente che l'istanza n. 448/2019 di modifica non sostanziale dell'AIA n. 96/2016 per il rimodellamento delle vasche V3/V4 all'interno dell'installazione della discarica per rifiuti non pericolosi di c.da Saraceno- Salinella non ha avuto il nulla osta da parte del servizio 7 del D.RAR;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n.02 del 07 giugno 2019

Che l'interruzione dei conferimenti dei sovvalli, prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani negli impianti sopra indicati, utilizzati dai Comuni Soci dell'ATO Agrigento Provincia Ovest, nella discarica di c.da Salinella creerà problemi alla raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni appartenenti all'ATO 11, con possibili disturbi per i recettori sensibili (es: Ospedale di Sciacca) e rischi per la salute pubblica, per la carenza di alternative di destinazione immediatamente praticabile;

Che il flusso di produzione di sovvalli prodotti risulta essere di circa 45 tonnellate al giorno;

Che la discarica di c.da Saraceno-Salinella, pur avendo esaurito la volumetria di 266.000 mc, autorizzata con AIA n. 96/2016, dispone di una capacità residua di volumetria di 14.000 mc del sistema V3/4+V31, per il raggiungimento della volumetria di 280.000mc, valutata con esito positivo della VIA, giusto decreto Assessoriale n. 160/GAB del 04/05/2015;

Che con la succitata nota si fa presente che non si può provvedere altrimenti onde evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari nei comuni soci dell'ATO AG 11;

Vista la nota prot. n. 23944 del 05/06/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti-Servizio 7° Autorizzazioni Impianti gestione Rifiuti – A.I.A., con la quale si comunica che nel tavolo tecnico del 03/06/2019 svoltasi presso il Dipartimento, si è confermato l'impossibilità in tempi brevi del rilascio dell'autorizzazione di competenza regionale per la mancanza di idonee garanzie finanziarie che, al momento il gestore non può presentare per carenze economiche dei Comuni soci della SRR Agrigento Provincia Ovest;

Considerato che nella citata nota si fa presente che i Sindaci dei Comuni Soci della citata SRR, presente al suddetto tavolo tecnico, concordano nella necessità di procedere alla emissione di un'Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del D. Lgs 152/2006, per l'intero ambito territoriale della SRR;

Che il suddetto Dipartimento ritiene che nell'attuale fattispecie un provvedimento contingibile ed urgente della competente autorità sovra Comunale potrebbe risolvere la criticità in atto;

Vista la relazione tecnica per il rimodellamento morfologico finale delle vasche V3/V4;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA ST di Agrigento con nota prot. n.0029300 del 05/06/2019 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 11211 del 06/06/2019 di Agrigento, a seguito di richiesta di questo Ente con nota prot.11123 del 05/06/2019 e confermato per le vie brevi dal Direttore di Agrigento in data 07/06/2019;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 101 del 06/06/2019 dell'ASP di Agrigento, a seguito di richiesta di questo Ente con nota prot.11123 del 05/06/2019 e ancora non riscontrato sull'ulteriore richiesta della SOGEIR del 06/06/2019 prot. n.675;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n.02 del 07 giugno 2019

Visto il D. Lgs . 13.01.2003 n. 36 recante "L'attuazione integrale della direttiva 1999/91/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare del 03/08/2005, recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Nome in materia ambientale – e in particolare la parte IV – Norme in materie di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Richiamato l'articolo 191 del D.Lgs 152/2006;

ORDINA

Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 , dalla data di firma della presente ordinanza al 30/09/2019 e comunque fino al rilascio da parte della Regione del provvedimento di autorizzazione della modifica non sostanziale dell'AIA n.96/2016 proposta dalla SOGEIR GIS spa, con nota n.448/2019, al fine di evitare l'insorgenza di emergenze igienico -sanitarie, il conferimento, presso la discarica di contrada Saraceno-Salinella di Sciacca, dei sovvalli prodotti negli impianti in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, dal trattamento dei rifiuti urbani dei soli Comuni soci dell'ATO 11Agrigento Ovest, identificati dal CER 190501-sovvalli di compostaggio della RD della frazione umida e CER 191212 -sovvalli da piattaforme da selezione della RD della frazione secca e della frazione non differenziata, oltre che dei soli rifiuti di spazzamento stradale CER 200303, nel rispetto del limite massimo giornaliero ammissibile di 45 tn /g, con ricorso contingibile ed urgente ad una forma speciale di gestione dei rifiuti , in deroga alla lett.g) dell'art. 3 del provvedimento AIA n. 96 2016, che prevede una capacità massima del sistema V3/V4 pari a 266000 mc, per consentire un deposito di ulteriori 14.000mc di sovvalli e rifiuti di spazzamento, fino alla volumetria complessiva di 280.000 mc, corrispondente alla volumetria massima prevista dalle procedure ambientali (200.000mc SIA DRS n. 1331/08 + 80.000mc SIA D.A. n. 160/15):

Il soggetto gestore dell'impianto della discarica di contrada Saraceno-Salinella di Sciacca, dovrà adottare una soglia cautelativa sui conferimenti, considerando un coefficiente di costipazione conservativo (0,5 tn/mc), e quindi adottando un quantitativo massimo pari a 7.000 tn (=14.000mc*0,5 tn/mc).



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n.02 del 07 giugno 2019

Al fine di migliorare il coefficiente di compattazione dei rifiuti, il flusso dei conferimenti verrà limitato a 45tn/giorno di media giornaliera.

L'autorizzazione al conferimento è altresì subordinato al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impianto, salvo le deroghe disposte dal presente provvedimento.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente autorizzazione.

Il soggetto gestore IPPC dovrà attivare ogni azione utile a razionalizzare le attività derivanti dalla esecuzione della presente Ordinanza.

Si riserva di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;

DISPONE

Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare, al Ministero della salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Presidente della Regione Siciliana, All'Assessorato Regionale territorio ed ambiente, All'Assessorato Regionale all'energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Agrigento, all' ASP di Agrigento, all'ARPA di Agrigento, ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n.11, al Presidente della SRR Agrigento Provincia ovest e al Commissari Straordinario nominato con Ordinanza n. 1 del 02/06/2019 del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Agrigento, 07/06/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott ALBERTO GIROLAMO DI PISA)